

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2746

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMPATELLI, SOLAROLI, STRADA, TURCI, MUSSI, CASTAGNOLA, PREVOSTO, COSTANTINI, ENNIO GRASSI, SERAFINI, VANNONI, SILVIO MANTOVANI, VOZZA, SORIERO, REICHLIN, SANNA, GIANNA SERRA, GIORDANO ANGELINI, LETTIERI, DI PIETRO, SITRA, MONELLO, MARIA ANTONIETTA SARTORI, TRABACCHINI, INNOCENTI, GUIDI, GIANNOTTI, RONZANI, TATTARINI, MASINI, GRILLI, MONTECCHI

Norme sulla compensazione di crediti vantati da imprese nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e delle società partecipate

Presentata l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è stata disposta la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM). Si pone ora concretamente il problema di rimborsare i debiti delle aziende fornitrici del disciolto ente e delle sue controllate.

Secondo il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM, avvocato Alberto Predieri, a norma dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, i pagamenti dei debiti verranno effettuati direttamente dall'EFIM e dalle

single società, « nella misura, probabilmente in percentuale, consentita dalle dimensioni del loro patrimonio quale risulterà dopo le dismissioni, che potranno avvenire preferibilmente in forma di liquidazione volontaria. I debiti comunque verranno pagati dalle singole società, non dal commissario liquidatore ».

Solo nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del citato decreto-legge n. 487 del 1992 (i debiti, compresi quelli derivanti da garanzie rilasciate, sono stati assunti da società controllate nel periodo in cui le azioni di tali società sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso) le ri-

sorse necessarie al rimborso dei debiti sono messe a disposizione dal Tesoro. In base al disposto dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, saranno emesse obbligazioni della Cassa depositi e prestiti, con scadenza e remunerazione determinate dal Ministro del tesoro. Il servizio dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 487 del 1992 viene pure assunto dal Tesoro, in forza del decreto medesimo, secondo modalità in corso di definizione.

Ai pagamenti dei debiti non previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 487 del 1992, dovranno provvedere le singole società nei limiti delle disponibilità del loro patrimonio; queste possono, al più, avvalersi degli eventuali acconti disposti dal commissario liquidatore in forza dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 487 del 1992, nonché dei fidi assistiti da garanzia del Tesoro a norma dell'articolo 5, comma 2 (anche quando questi siano utilizzati in forma di aumento di capitale della società partecipata), e degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

Gli acconti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 487 del 1992, sono destinati, in via prioritaria, al rimborso delle somme dovute a lavoratori dipendenti e ad imprese artigiane ed industriali con non più di cento dipendenti; i fidi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 487 del 1992, possono garantire, in tutto o in parte, i debiti contratti con enti creditizi necessari al finanziamento delle misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge. Gli interventi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, prevedono lo stanziamento di 300 miliardi in sei anni, per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'EFIM e della produzione e occupazione delle so-

cietà controllate. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 487 del 1992 stabilisce invece che i crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate sono convertiti in capitale delle società mutualitarie nella misura rappresentata da capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992.

Come si vede, i crediti vantati da fornitori dell'EFIM e delle società controllate non solo non riceveranno mai integrale ristoro ma rischiano di rimanere del tutto inevasi.

L'ammontare totale dei debiti (industriali e finanziari) dell'EFIM si aggira sui 18-20 mila miliardi di lire circa; questa situazione coinvolge, in tutta Italia, circa mille aziende, prevalentemente a tecnologia avanzata. Molte, a causa del mancato pagamento delle forniture, si trovano in grave difficoltà e si stanno avvicinando ai limiti della resistenza finanziaria.

I pagamenti dovuti dall'EFIM e dalle società controllate sono sottoposti ad una complessa procedura che rischia, oltretutto, di alterare il principio fondamentale della *par condicio creditorum*.

La presente proposta di legge intende alleviare le difficoltà delle imprese coinvolte, assicurando ad esse la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti dell'EFIM con crediti dello Stato per imposte e contributi dovuti. In sostanza si fa appello al principio della « compensazione delle obbligazioni » disciplinato dagli articoli 1241-1252 del codice civile, che prevede l'estinzione di due debiti reciproci per le quantità corrispondenti nei casi ivi previsti, e al disposto dell'articolo 56 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), che regola la compensazione in sede di fallimento.

L'approvazione di tale normativa consentirebbe a molte imprese fornitrici di riequilibrare i bilanci e di sopravvivere, anche grazie al recupero (integrale o parziale) di quanto dovuto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Estinzione delle obbligazioni reciproche per compensazione).

1. Le imprese che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle società partecipate, direttamente o indirettamente e in qualsiasi misura, dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), soppresso ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono ammesse al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali, dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti ad enti pubblici, nonché di ogni imposta e tassa erariale, mediante compensazione, anche parziale, delle obbligazioni reciproche entro i limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo e con le modalità fissate dall'articolo 2 della presente legge.

2. Possono essere oggetto della compensazione di cui al comma 1 tutti i debiti dell'EFIM e delle società, direttamente o indirettamente partecipate di cui al comma 1 e i debiti verso lo Stato e gli enti pubblici per contributi assicurativi, previdenziali, per premi e relativi oneri accessori nonché per imposte e tasse erariali dovuti dalle società creditrici dell'EFIM e delle società partecipate di cui al comma 1, dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'articolo 1242 del codice civile.

3. La compensazione di cui al comma 1 può essere effettuata fino all'estinzione delle obbligazioni reciproche e per le quantità corrispondenti; le somme portate in compensazione sono calcolate al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata e al netto di eventuali acconti incassati.

ART. 2.

(Domanda di compensazione).

1. Le imprese che intendono compensare i crediti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 devono presentare domanda all'ente previdenziale o all'ufficio fiscale competente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda devono essere indicati l'ammontare del credito da compensare, l'ente previdenziale o l'ufficio fiscale competente, la causale per l'individuazione del titolo per cui i pagamenti sono dovuti, gli estremi della fattura comprovante il credito allegata in copia fotostatica semplice, l'importo di eventuali acconti ricevuti e il termine per l'effettuazione dei pagamenti. Nella domanda l'impresa dichiara sotto la propria responsabilità che i crediti in questione non sono stati oggetto di cessione, che non sono stati sottoposti ad azioni esecutive e che rientrano nella sua piena disponibilità.

2. L'ente previdenziale o l'ufficio fiscale competente, entro il termine perentorio di trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, sentita la società debitrice, con atto motivato ammette alla compensazione e procede alle operazioni di estinzione delle obbligazioni per le quantità corrispondenti, dal giorno della loro coesistenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le modalità di determinazione dell'ordine delle priorità per procedere alla compensazione tra i crediti di cui al comma 1 dell'articolo 1 nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa annua a carico del bilancio dello Stato e degli enti previdenziali pubblici pari a lire 2 mila miliardi annui.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 2 mila

miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede, quanto agli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

